



DL “Cura Italia”

La proroga dei versamenti e le principali altre novità

1. PAGAMENTI SCADUTI AL 16 MARZO 2020 – “MINIPROROGA” (art. 60)

Una prima proroga riguarda i **versamenti che sono scaduti il 16/03/2020**:

- **saldo Iva 2019 e Iva del mese di febbraio**
- **ritenute** operate nel mese di febbraio
- **contributi previdenziali** di competenza del mese di febbraio
- **tassa annuale sui libri sociali**

Numerosi contribuenti non hanno provveduto al versamento affidandosi al Comunicato stampa del 13/03/2020 del MEF che annunciava la proroga, intervenuta retroattivamente con il DL “Cura Italia”.

Ora, l'art. 60 prevede che *“I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”*.

Il differimento interessa:

- **qualsiasi contribuente** (soggetti privati, imprese, professionisti, ecc.)
- in relazione a **qualsiasi “versamento” nei confronti delle pubbliche amministrazioni**

2. CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 INFERIORI A € 2 MILIONI

Per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività: **d'impresa** (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta) o **professionale** (sia in forma individuale che associata) che abbiano:

- **ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (si tratta del **periodo 2019**)
- sono **sospesi fino al 31/05/2020** (che slitta al successivo 1/06/2020, in quanto cade di domenica) i **versamenti che cadono tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020** relativi a:
 - **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato**, e relative **trattenute per addizionali Irpef** (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)
 - all'**Iva** (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)
 - ai **contributi previdenziali e assistenziali** (dei **lavoratori dipendenti/assimilati**, posto che in tale periodo non è dovuto alcunchè per l'eventuale posizione IVS dell'imprenditore)
 - ai premi per l'assicurazione obbligatoria (**Inail**) **senza** applicazione di **interessi**.

N.B.: versamenti diversi dagli importi di cui sopra dovranno essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della “miniproroga”; a titolo di esempio, si tratta dei versamenti:

- delle **ritenute operate sui professionisti e intermediari del commercio**
- della **tassa vidimazione libri sociali**

RIPRESA DEI VERSAMENTI: il debito così accumulato dovrà essere **versato entro il 31/05/2020**:

- ➔ in **soluzione unica**
- ➔ o in un **massimo di 5 rate di pari importo** (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.

3. CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 INFERIORI A € 400.000

Una ulteriore semplificazione è introdotta a favore:

- dei medesimi soggetti di cui al punto precedente (imprese o professionisti fiscalmente residenti)
- **con ricavi o compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo non solare si tratta di quello in corso al 18/03/2019, data di presunta entrata in vigore del D.L.)

Essa riguarda la possibilità:

- di **non essere soggetti a ritenuta alla fonte** per i **ricavi/compensi incassati tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020**

- a condizione che nel **mese di febbraio** (mese antecedente all'entrata in vigore del DL) **non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato**

circa la cui condizione rilasciano apposita attestazione al sostituto d'imposta (che si ritiene possa essere rilasciata direttamente sulla fattura, analogamente a quanto previsto per i contribuenti minimi/forfettari):

N.B: la semplificazione (piuttosto limitata nella sua applicazione) riguarda:

- tutti i lavoratori autonomi (titolari di partita Iva)
- gli intermediari del commercio (agenti, procacciatori abituali, mediatori immobiliari, ecc.) non in regime dei minimi/forfettari (in quanto già esclusi da ritenuta alla fonte).

Rimangono assoggettati a ritenuta i soggetti non titolari di partita Iva (es: procacciatore occasionale; prestazione di lavoro autonomo non abituale; ecc.).

VERSAMENTO: in tal caso:

→ sarà onere del contribuente procedere al versamento della ritenuta

→ anche in questo caso, il debito così accumulato dovrà essere **versato entro il 31/05/2020**:

- in **soluzione unica**
- o in un **massimo di 5 rate di pari importo** (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.

4. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Il co. 1 dell'art. 62 prevede che:

- per **tutti i contribuenti** aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia
- **tutti gli "adempimenti tributari"** diversi
 - dall'**effettuazione delle ritenute** alla fonte (sui dipendenti, lavoratori autonomi, provvigioni, locazioni brevi, ecc.)
 - dalle **trattenute relative alle addizionali Irpef** (lavoratori dipendenti e assimilati)
- che scadono nel **periodo compreso tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**
- sono **sospesi fino al 30/06/2020**.

ADEMPIMENTI SOSPESI	SCADENZE tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	
	VECCHIE	NUOVE
Dichiarazione IVA 2020 (anno d'imposta 2019)	30/04/2020	30/06/2020
Mod. TR del 1° trimestre 2020	30/04/2020	
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020	30/04/2020	
Mod. INTRASTAT (mensile o trimestrale)	25 del mese/trim. success.	

MOD. CU, ONERI PER IL 730 PRECOMPILATO E MESSA A DISPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO

La norma fa salve le disposizioni dell'art. 1 DL 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi:

- alla trasmissione telematica dei **mod. CU**: rimane da effettuare **entro il 31/03/2020**
- alla **trasmissione telematica degli oneri** finalizzati alla predisposizione del **730 precompilato**: che rimangono da effettuare **entro il 31/03/2020**
- alla messa a disposizione del mod. 730 precompilato da parte dell'Agenzia entrate: viene dunque confermata la data del **5/05/2020** (in luogo del 15/04/2020).

MOD. CU 2020		Termine ante DL 9/2020	TERMINE POST DL 9/2020
Trasmissione telematica	in generale	09/03/2020	31/03/2020
	con dati non dichiarabili a 730	02/11/2020	
Consegna del Mod. CU (sintetico) ai percipienti		31/03/2020	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

CONTRIBUENTI	ADEMPIMENTO	SCADENZA ORIGINARIA	RIPRESA DEL VERSAMENTO/ADEMPIMENTO
Tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone o di capitali, enti non commerciali, ecc.)	Versamenti "nei confronti delle amministrazioni" (inclusi contrib. previd./assist. e premi Inail)	al 16/03/2020	Entro il 20/03/2020 (cd. "miniproroga") Es: versamento ritenute d'acconto, Iva (annuale o di febbraio), tassa libri sociali, Isi/Iva forfettaria, ecc.
	Qualsiasi adempimento fiscale	tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020 Es: Mod. Iva 2020: va inviato entro il 30/06/2020 (in luogo del 30/04/2020)
Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 2 mil.	Versamenti da autoliquidazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ritenute sui redditi di lavoro dipend./assim. ▪ Iva ▪ contributi previdenziali/assistenziali e premi Inail 	tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020: ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili N.B.: gli altri importi (ritenute su agenti e professionisti, tassa CCIAA, ecc.) vanno versati al 20/03/2020, cioè nel termine della miniproroga)
Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 400.000	Compensi/provvigioni <ul style="list-style-type: none"> ▪ non soggetti a ritenuta ▪ a condizione che a febbraio non abbiano sostenuto spese per lav. dipendente/assimilato (va rilasciata apposita dichiarazione in tal senso al sostituto d'imposta) 	incasso tra il 18/03/2020 e il 31/03/2020	Entro il 31/05/2020 ✓ in unica soluzione ✓ o in un massimo di 5 rate mensili il percipiente (che ha incassato il compenso lordo) versa le ritenute d'acconto non operate dal sostituto
Tutti i contribuenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartelle di pagam./accert. esec. ▪ Avvisi di addebito dell'Inps ▪ Atti di accertamento delle Dogane ▪ Atti esecutivi emessi dagli enti locali <p>N.B.: è possibile debba ritenersi esteso al pagamento di avvisi bonari ed alle dilazioni di cartelle/avvisi bonari</p>	tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020 in unica soluzione
Rottamazione-ter		rata scadente al 28/02/2020	Entro il 31/05/2020: in unica soluzione
Saldo e stralcio		2° rata, scadente al 31/03/2020	

ALTRE NOVITÀ

a) CREDITO D'IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

b) CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICARE GLI AMBIENTI DI LAVORO

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

c) SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

d) STOP AI MUTUI PRIMA CASA

Via libera per un periodo di 9 mesi all'estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'Isee.

e) CONGEDO SPECIALE E VOUCHER BABYSITTER PER I GENITORI

A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di congedo parentale straordinario:

- Per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un'indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito.
- Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.
- i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro.

f) DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (data del 28/06/2020). Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.